



Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
nr. 87 del 23/10/2020

OGGETTO: Estensione delle aree interdette al pubblico dopo le ore 21:00 (art. 1, comma 1, lett.a del D.P.C.M. 18 ottobre 2020), di cui all'Ordinanza Sindacale n. 86 del 22/10/2020.

IL SINDACO

RICHIAMATA integralmente la propria Ordinanza n. 86 del 22/10/2020 ad oggetto: "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID19 - Individuazione aree da interdire al pubblico dopo le ore 21:00 (art. 1, comma 1, lett.a del D.P.C.M. 18 ottobre 2020);

CONSIDERATA la contiguità delle seguenti aree rispetto a quelle del centro cittadino già individuate con il succitato provvedimento:

- corso Cairoli;
- piazza Marconi;
- corso Garibaldi (da via Duomo a corso Vittorio Emanuele II);
- via Lanza;
- piazza Giordano;
- corso Vittorio Emanuele II;
- piazza Federico II;
- via Arpi (tratto tra piazza Baldassarre e Museo Civico) e aree limitrofe;

CONSIDERATO altresì che gli ulteriori spazi urbani sotto individuati costituiscono tradizionali luoghi nei quali si riscontra un rilevante rischio di assembramento e quindi di propagazione del contagio:

- piazza Italia;
- piazza Goeppingen;

RAVVISATA la necessità di evitare che lo stazionamento di un numero elevato e non preventivabile di persone nella fascia oraria individuata con la precitata ordinanza possa manifestarsi anche in tali ulteriori zone;

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000, che richiama la competenza del Sindaco in qualità di autorità sanitaria cittadina e ufficiale del Governo ad adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTO, in particolare, il comma 4 del succitato art.54 del Testo Unico Enti Locali che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, la possibilità di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica nonché il successivo comma 4 bis che specifica che i provvedimenti adottati concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

CONSIDERATO che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell'art.54 del TUEL sono preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

ORDINA

di estendere, per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e **fino al 13 novembre 2020** – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica - ai sensi del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, convertito in Legge n.35/2020, **il divieto di stazionamento per le persone, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 21:00 e fino alle ore 02:00 del giorno successivo, di cui all'Ordinanza Sindacale n. 86/2020 anche alle sotto indicate zone della città:**

- corso Cairoli;
- piazza Marconi;
- corso Garibaldi (da via Duomo a corso Vittorio Emanuele II);
- via Lanza;
- piazza Giordano;
- corso Vittorio Emanuele II;
- piazza Federico II;
- via Arpi (tratto tra piazza Baldassarre e Museo Civico) e aree limitrofe;
- piazza Italia;
- piazza Goeppingen

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo, n.19, convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia; la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:

- Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;
- Prefetto della Provincia di Foggia;
- Questore di Foggia;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Corso Garibaldi n. 58 71121 Foggia tel. 0881.721612 - 0881.721613 - 0881.721614
email: gabinetto.sindaco@comune.foggia.it – pec: gabinetto.sindaco@cert.comune.foggia.it

- Regione Puglia;
- Provincia di Foggia;
- Servizio integrato attività Economiche del Comune di Foggia.

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto. Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet comunale.

IL SINDACO

Franco Landella